

Risarcimento danni sotto forma di rendita vitalizia per errore sanitario

LUIGI LUCENTE

Avvocato, Studio Legale Lucente, Milano

www.studiolegalelucente.it

La I Sez. del Tribunale di Milano, in persona del giudice est. Martina Flamini, con sentenza del 27.1.2015, ha riconosciuto a una donna – vittima di un errore sanitario che ha cagionato una situazione menomativa di tetraparesi spastica in esiti di coma post-anossico con disabilità severa del 90% – il risarcimento non solo del danno biologico e non patrimoniale per la menomazione subita, ma anche una rendita annuale di 145mila euro per compensare la perdita reddituale totale e il costo per l'assistenza continuativa domestica.

La vicenda – racconta la sentenza - riguarda una signora che, «il 5.12.2008, a seguito di diagnosi di carcinoma papillare della tiroide con linfadenopatie, veniva sottoposta a intervento chirurgico di tiroidectomia totale, con linfadenectomia ricorrente bilaterale; i primi tre giorni di decorso post operatorio erano stati normali, a eccezione di continui fenomeni di nausea e conati di vomito; il 9.12.2008, improvvisamente, era comparsa una violentissima emorragia alla radice del collo e del drenaggio, con difficoltà respiratoria e perdita di coscienza; era stata riaperta la ferita chirurgica ed era stata eseguita una tracheostomia, ripetuta più volte, fino a provocare una lesione tracheale; il grave pneumotorace, l'arresto dell'attività cardiaca e il peggioramento delle condizioni generali avevano reso necessaria l'esecuzione di un

nuovo intervento chirurgico; a causa di quanto accaduto nella fase post operatoria la consulenza neurologica aveva posto la diagnosi di encefalopatia post anossica con modico progressivo miglioramento; era poi iniziato un lento percorso riabilitativo».

Premessi tali aspetti, si evidenziava la sussistenza di una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della struttura sanitaria convenuta in relazione all'inadempimento degli obblighi gravanti sui medici che avevano



avuto in cura la Signora e si adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti dalla signora e dai suoi prossimi congiunti.

La consulenza medico-legale

La Consulenza Tecnica d'Ufficio – le cui conclusioni il Tribunale precisa di condividere pienamente ritenendole basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito, coerente studio della documentazione medica prodotta in giudizio – aveva giudicato non prevedibile e non evitabile l'improvvisa emorragia della paziente intervenuta il 9.12.2008. Ravvisava, tuttavia, la sussistenza di gravi carenze da parte del personale sanitario nell'adempimento degli obblighi relativi alla fase successiva alla predetta complicanza e nella gestione dell'emergenza.

In merito all'entità delle lesioni subite dalla paziente, come già anticipato, individuava in capo alla signora «una situazione menomativa attuale di tetraparesi spastica, in esiti di coma post anossico, con disabilità cognitiva estremamente severa e tale da configurare una compromissione dell'integrità psicofisica in una misura indicabile del 90%; una perdita della capacità lavorativa generica; ingenti spese per degenza e prestazioni sanitarie, nonché la necessità di un'assistenza per



la paziente di tipo continuativo per tutto il resto della vita» che, per la signora, veniva stimato in un periodo di circa 10-12 anni.

Il giudizio del Tribunale

A fronte delle risultanze della richiamata Consulenza, dunque, il Tribunale di Milano ha ritenuto la struttura sanitaria convenuta responsabile con riferimento alle seguenti condotte:

- tardivo arrivo del rianimatore (che non aveva consentito un immediato e aggressivo trattamento dell'ipovolemia);
 - mancato coordinamento tra le figure professionali deputate a intervenire;
 - tardiva esecuzione dell'intubazione orotracheale in laringoscopia diretta;
 - mancata esecuzione del monitoraggio della misurazione della pressione, della frequenza cardiaca e della saturazione periferica dell'ossigeno,
- e ha ritenuto che il comportamento dei medici nella gestione della complicanza intervenuta aveva determinato, con una probabilità superiore al 50%, i gravissimi danni subiti dalla signora.

Di conseguenza, il nosocomio è stato condannato al pagamento in favore della signora della somma di 1.423.365,85 euro oltre agli interessi, a titolo di danno non patrimoniale adeguatamente personalizzato mediante un'effettiva valutazione delle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla paziente, nonché al pagamento di un'ulteriore somma di 145.000 euro annui per tutta la durata della vita della beneficiaria (somma da rivalutarsi ogni anno) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

Costituzione di rendita vitalizia

In particolare, con riferimento a questa seconda voce di risarcimento avente a oggetto la previsione di una rendita di 145.000 euro, il Tribunale ha considerato innanzitutto il danno patrimoniale futuro, spettante alla signora e quantificato dal medico legale in occasione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, da cui era emerso che:

- «la menomazione subita dalla signora consente una selettiva interazione con l'ambiente, ma impone una totale dipendenza del malato per tutte le esigenze personali e richiede un'assistenza personale continuativa;
- le esigenze di assistenza prevedono la presenza di una persona che dorme presso l'abitazione dal lunedì al venerdì, oltre alla presenza di due persone dal turno di 48 ore per le giornate di sabato e domenica; alla presenza di un operatore tutto il giorno dovrà poi essere af-

fiancata la presenza di un secondo operatore per altre 3 ore al giorno;

- l'obiettivo pratico non è la stimolazione del paziente, ma il mantenimento della residua efficienza in termini strettamente kinesiologici, nei segmenti dotati di motilità superstite, assai limitati;

- l'Asl fornisce tre accessi settimanali per fisioterapia, che vengono integrati da accessi supplementari i cui costi vengono sostenuti da parte attrice;

- a titolo di spese, possono prevedersi le seguenti voci di spesa per ciascun anno: 50.000 euro per assistenza generica domiciliare, con un'oscillazione di circa il 10%; 10.000 euro per le spese di spostamento dell'attrice; 3.000 euro per l'acquisto di farmaci non erogati dal servizio sanitario nazionale; 6.240 euro per spese di carattere fisioterapico, per la parte non fornita dal Ssn e un iniziale allestimento della medicheria e attrezzature del locale di attività fisioterapiche pari a 15.000 euro».

Stante l'oggettiva gravità della situazione della signora, il carattere permanente del danno e l'impossibilità di stabilire, in modo oggettivo, una durata presumibile della vita dell'attrice, il Tribunale ha ritenuto «di provvedere ai sensi dell'art. 2057 c.c. mediante la costituzione di una rendita vitalizia che, tenendo conto dei valori indicati dal CTU, (ammonta a un) importo di 85.000 euro annui, per tutta la durata della vita del beneficiario e con una rivalutazione». A tale importo, poi, il giudice ha aggiunto anche quello dovuto a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante derivante dalla perdita della capacità lavorativa della paziente che, in relazione ai redditi della stessa precedenti l'intervento, ai possibili avanzamenti di carriera in considerazione della qualifica altamente specialistica rivestita dall'attrice e alla difficoltà di individuare una durata della vita media della signora – stimata in sede di Consulenza Tecnica in 10-12 anni, ma senza certezza alcuna in ordine alla verità statistica di tale previsione – è stato liquidato attraverso la costituzione di una rendita ulteriore di 60.000 euro annui per tutta la durata della vita della beneficiaria. La struttura sanitaria, quindi, è stata condannata «[...] al pagamento di una rendita vitalizia in favore della signora dell'importo complessivo (per la perdita della capacità lavorativa specifica e per le spese mediche e assistenze future) pari a 145.000 euro annui per tutta la vita della beneficiaria».

Commento

Orbene, l'elemento che rende questa decisione una vera e propria novità nel panorama della giurisprudenza

che tratta casi analoghi di risarcimento danni con gravissima compromissione dell'integrità psicofisica della persona sta proprio nell'innovativo modo utilizzato dal Tribunale per liquidare il danno patrimoniale futuro della vittima.

Di prassi, infatti, i giudici capitalizzano la somma dovuta quale risarcimento di tale posta di danno anticipatamente, sulla base di dati statistici quali la prospettiva di vita della vittima, stabilendo nelle loro decisioni che venga corrisposta al danneggiato subito e in un'unica soluzione, con i benefici e gli svantaggi che ne derivano. Potrebbe, infatti, accadere che la vittima sopravviva più del tempo stimato nella liquidazione effettuata anticipatamente, lasciando il danneggiato privo di mezzi. Ovvero, è anche possibile che la vittima muoia prima, in tal modo lasciando ai suoi eredi un capitale inutilizzato. Sicché gli eredi – per questa posta di danno specifica – ne trarrebbero un ingiusto arricchimento. L'intento, invece, del Giudice del Tribunale di Milano in questa sentenza è quello di rendere la liquidazione di questo danno futuro meno aleatoria ed astratta, obbligando il soggetto ritenuto responsabile dell'illecito a versare la somma necessaria al sostentamento del danneggiato, ma solo per il tempo futuro della sua effettiva esistenza.

Peraltro, tale decisione, apparentemente così innovativa, si traduce nella mera applicazione di un enunciato contenuto nell'art. 2057 del Codice Civile – evidentemente in passato trascurato – per cui: «quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere effettuata dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di rendita vitalizia».

Di fatto questa soluzione della previsione di una rendita vitalizia, in particolar modo in tutti quei casi in cui risulta difficile stabilire la sopravvivenza di lesionati gravi, consente di assolvere al principio della corrispondenza tra danno e risarcimento, molto di più di una somma riconosciuta ex ante e calcolata, dunque, su basi statistiche incerte, poiché garantisce un risarcimento integrale ma riferito ad un pregiudizio realmente esistente, in armonia con gli insegnamenti della Corte di Cassazione puntualmente richiamati nella sentenza in commento. Di conseguenza, potrebbe certamente divenire, qualora la Magistratura deciderà di adottarlo, un vero e proprio strumento empirico di liquidazione, utile a risarcire i danni complessi sul piano della prevedibilità futura e della durata.